



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

ORDINANZA DEL SINDACO N. 305 del 31-10-2025

OGGETTO

QUALITÀ DELL'ARIA - RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la *“Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”* ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 31/03/1988, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”*, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 182 *“smaltimento dei rifiuti”* c. 6 bis che prevede che *“le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di*

massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

Vista la Legge Regionale n. 09 del 11/02/2010 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*" ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Considerato che la legge sopra citata indica all'art. 12 comma 2 che i PAC individuano interventi di tipo strutturale di natura permanente e di tipo contingibile, quest'ultimi da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e della soglia di allarme;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

Considerato che il processo di valutazione della qualità dell'aria, in funzione dei livelli di concentrazione delle varie sostanze inquinanti, prevede il costante aggiornamento delle aree del territorio regionale considerate a rischio di superamento e che pertanto l'elenco dei Comuni tenuti alla elaborazione ed adozione dei PAC è soggetto ad aggiornamenti;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 228 del 06/03/2023 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016*" la Giunta Regionale aveva:

- aggiornato al quinquennio di riferimento (2017-2021) le aree di superamento per il materiale particolato (PM10) e biossido di azoto (NO2), confermando l'Area Prato-Pistoia come Area di superamento per il PM10;
- elencato i Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei Piani d'Azione Comunali (PAC) di cui all'art. 12, comma 1, L.R. 9/2010, tra cui, con riferimento al parametro PM10, quelli ricadenti nella "Piana Prato – Pistoia";
- descritto le modalità per l'attivazione degli interventi contingibili dei Piani d'Azione Comunali (PAC);
- dettato nuove linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunali (PAC);

Tenuto conto:

- che nel quinquennio di riferimento (2017-2021) di cui alla soprarichiamata DGRT n° 228/2023

nell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" era stato registrato un solo superamento relativo al PM10 limitato all'anno 2017 nella stazione di fondo PT-Montale e che, secondo quanto riportato all'Allegato 1 alla D.G.R.T. n. 228/2023, *"l'area in questione mostra un trend di miglioramento, confermato anche dai dati provvisori registrati nel 2022"*;

- che nella suddetta D.G.R.T. n. 228/2023, Regione Toscana prevedeva altresì la possibilità di assumere successivi atti per l'esclusione dall'elenco dei Comuni critici di quelli dell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" qualora non si registrassero ulteriori superamenti dei limiti, consolidando così l'effettivo superamento delle criticità per un periodo di almeno 5 anni;

Considerata la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri avente a oggetto *"Procedura di infrazione n. 2014/2147 – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia. Lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024"*, con cui la Commissione Europea, al punto 25 dei "Motivi", recita che *"tre delle zone oggetto della sentenza [...], IT0907 (Prato-Pistoia) [...] sono escluse dall'oggetto della presente lettera in considerazione del fatto che non vi è stato registrato alcun superamento dei valori limite tra il 2018 e il 2022"*, determinando di fatto il venir meno dei presupposti contenuti nella D.G.R.T. n. 228/2023 secondo la quale tali comuni erano stati mantenuti tra quelli critici ai fini della qualità dell'aria per il PM10;

Dato atto:

- che con DGRT n. 895 del 30/06/2025 *"Esclusione della Piana Prato-Pistoia e delle aree urbane Città di Livorno e Città di Siena dalle aree di superamento individuate con DGRT n. 228/2023, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"* la Regione Toscana ha rivalutato e ridefinito lo stato della qualità dell'aria ambiente nelle aree di superamento individuate con la DGRT n. 228/2023, provvedendo, sulla base delle indicazioni contenute nella DGRT n.228/2023 nonché dei dati rilevati da ARPAT negli ultimi cinque anni e dell'assenza riscontrata di superamenti nei nove comuni della piana "Prato-Pistoia" per l'inquinante PM10, ad escludere la suddetta Piana Prato-Pistoia dalle aree di superamento individuate con la precedente DGRT n. 228/2023, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 9/2010 *"Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"*;

- che l'analisi svolta ha consentito pertanto alla Regione Toscana di escludere i comuni dell'Area Prato-Pistoia dall'elenco dei comuni critici per la qualità dell'aria (ovvero con situazioni di rischio superamento dei valori limite e delle soglie di allarme -art.12, c. 2 lett. b. e art.13, c. 2 della L.R. 9/2010- di cui all'allegato 2 della DGR n. 228 del 06/03/2023);

- che tuttavia, al fine di consolidare il risultato conseguito negli ultimi cinque anni, la Regione Toscana, con il soprarichiamato provvedimento, ha dettato indirizzi ai Comuni della "Piana Prato-Pistoia" per il perseguimento di azioni di mantenimento, contenute nell'allegato A della DGR n. 895/2025, anche in vista dei valori limite più stringenti previsti dalla nuova Direttiva 2024/2881;

Dato atto che al paragrafo 3, punto 3.1.2 del soprarichiamato Allegato A alla DGRT n. 895/2025, è riportato, quale misura di mantenimento, che i Comuni della Piana Prato-Pistoia dovranno mantenere vigente l'ordinanza di divieto assoluto di combustione all'aperto nel periodo critico per la qualità dell'aria, dal 1° novembre al 31 marzo e informare i cittadini, attraverso i canali di comunicazione (ad es. URP, canali radiotelevisivi a diffusione locale, pagina web, social media, etc), del suddetto divieto;

Dato atto altresì che al paragrafo 3, punti 3.1.3 e 3.1.5 del sopra richiamato Allegato A alla DGRT n. 895/2025, sono riportate, quali ulteriori misure di mantenimento, da attuarsi da parte dei comuni dell'Area Prato-Pistoia sempre nel periodo critico per l'inquinamento atmosferico:

- la diffusione della raccomandazione di non utilizzare i generatori di calore (caldaie, stufe, termo stufe, inserti, cucine e termo cucine) alimentati a biomasse (legna, pellet) con classe di

prestazione inferiore alle 4 stelle di cui al regolamento adottato con decreto ministeriale 186 del 7 novembre 2017, in presenza di fonti di riscaldamento alternative e al di sotto dei 200 metri s.l.m.;

- la diffusione della raccomandazione di ridurre i tempi di funzionamento e/o della temperatura (max 19° gradi) negli edifici pubblici (fatte salve le necessarie deroghe per le strutture sociosanitarie) e negli edifici privati, compresi gli spazi commerciali;

Richiamata la D.G.C. n. 21/2024 con cui, in attuazione della previgente DGRT n. 228/2023, è stato approvato il nuovo PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, e in particolare la misura contingibile C2 "Divieti per abbruciamenti e combustione di biomasse all'aperto";

Visto il nuovo "Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente" (PRQA) approvato dal Consiglio Regionale con DCRT 24 luglio 2025 n. 59;

Ritenuto quindi di dover attivare, per il periodo dal 01/11/2025 e fino al 31/03/2026 il provvedimento contingibile già previsto dal PAC del Comune di Quarrata (misura E2A) e confermato dall'Allegato 1 alla DGRT 895/2025, quale misura di mantenimento dei risultati di risanamento della qualità dell'aria raggiunti, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n. 9/2010, provvedendo altresì a inserire, nell'atto ordinatorio, le opportune raccomandazioni da rivolgere alla cittadinanza ai fini del maggior contenimento possibile delle emissioni inquinanti, comprese quelle indicate nel suddetto All. 1 alla DGRT 895/2025;

Considerato che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Richiamato il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

ORDINA

a partire dal giorno 01/11/2025 e fino al giorno 31/03/2026:

- il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto: abbruciamenti di residui agricoli, sfalci o potature, accensione barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento o altro, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m.;

INVITA

la cittadinanza, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera:

- al non utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
- al recupero e valorizzazione degli sfalci e potature mediante pratiche quali il compostaggio e il possibile conferimento al servizio di raccolta di differenziata;
- al contenimento dei consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento, attraverso:
 - una corretta regolazione degli orari di accensione;
 - la limitazione a 18°C (con tolleranza di 2°C) delle temperature medie nelle abitazioni, negli edifici pubblici (fatta eccezione per le strutture sanitarie), negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico;
 - la costante manutenzione degli impianti termici e la possibile sostituzione con modelli a minor impatto ambientale, con particolare riferimento ai generatori di calore alimentati a biocombustibile solido con classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle, usufruendo degli eventuali incentivi e contributi disponibili;
 - la corretta gestione e in particolare il mantenimento della chiusura delle porte di accesso degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico;
- alla riduzione dell'uso delle auto, ricorrendo il più possibile a mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti e alla condivisione di mezzi (car-pooling).

R I C H I A M A

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

D I S P O N E

- la validità della presente ordinanza dal 01/11/2025 e fino al 31/03/2026;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Quarrata e avviso sui quotidiani locali;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità - SETTORE ECONOMIA CIRCOLARE E QUALITA' DELL'ARIA
 - alla Prefettura;
 - alla Provincia di Pistoia;
 - ad ARPAT;

- alla ASL Toscana Centro;
 - alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Pistoia;
 - alla Polizia Locale;
 - al Comune di Quarrata – Ufficio Ecologia e Ambiente;
 - all'Albo Pretorio;
 - ai Comuni di Agliana, Serravalle Pistoiese, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Montale, Montemurlo, Carmignano;
 - Alle associazioni di categoria CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA PISTOIA.
- La presente ordinanza sarà pubblicata inoltre sul sito istituzionale nella preposta sezione di "Amministrazione Trasparente" per il rispetto e in conformità delle norme che regolano tale pubblicazione;
 - E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

DA' ATTO

Che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è l'Arch. Alessandro Bertaccini, Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio.

Che nel presente procedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non sono intervenuti soggetti in conflitto di interessi, secondo potenziale in conformità a quanto stabilito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTC) 2023-2027 contenente al suo interno le disposizioni sulla trasparenza, allegato E al PIAO approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17.02.2025.

INCARICA

La Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'amministrazione comunale si riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti in relazione al numero e all'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno.
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del

D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Data
31-10-2025

IL SINDACO
GABRIELE ROMITI

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver notificato

a _____

consegnando una copia del presente atto nelle mani

di _____

Quarrata, _____

Il ricevente

Il Messo notificatore
